

# CITTÀ DI CHIERI

Provincia di Torino  
Via Palazzo di Città n. 10 - 10023 CHIERI  
C.F. 82000210011 - P.IVA 01131200014

telefono (centralino) 011.9428.1  
telefax 011.942.83.65  
posta elettronica [ambiente@comune.chieri.to.it](mailto:ambiente@comune.chieri.to.it)

## Area Programmazione Territorio Servizio Ambiente e Mobilità

ORDINANZA N. 173

Addì, 16.06.08

### IL SINDACO

- Attesa la necessità di porre in essere uno specifico provvedimento volto al contenimento della specie botanica infestante "Ambrosia Artemisifolia", appartenente alla famiglia delle *Composite*, che negli ultimi anni ha avuto una considerevole diffusione nella nostra regione.
- Preso atto che tale specie, capace di grande adattabilità, oltre che le banchine stradali, gli argini dei canali, le massicciate ferroviarie, le aree industriali, predilige i terreni incolti e tutte le aree abbandonate e/o semi abbandonate in genere, nonché i terreni coltivati a girasole e soia.
- Considerato che la crescente diffusione della specie "Ambrosia Artemisifolia", costituisce un problema di prevenzione in campo allergologico, in quanto il polline della specie di cui trattasi risulta notevolmente allergenico ed è responsabile nel tardo periodo estivo dell'insorgenza di oculorinite ed asma bronchiale nei soggetti suscettibili.
- Preso atto della possibile pericolosità delle citate patologie allergiche, caratterizzate, nel caso di oculorinite dall'insorgenza di disturbi quali prurito nasale ed oculare, fotofobia, lacrimazione intensa, starnuti, rinorea acquosa e, nel caso di asma bronchiale, a seconda della gravità, da tosse secca insistente e da dispnea espiratoria ed inspiratoria.
- Ravvisata pertanto la necessità e l'urgenza di porre rimedio alla situazione su espressa, tenendo conto che l'Ambrosia Artemisifolia fiorisce tra agosto e settembre e che lo sfalcio delle aree infestate dalla pianta erbacea costituisce lo strumento più efficace, sia per limitare la diffusione dei pollini, sia per contenere lo sviluppo della specie stessa.
- Visto il parere favorevole, espresso dall'Azienda Sanitaria Locale A.S.L. n. 8 - S.C. Igiene e sanità Pubblica, Sede di Direzione di Carmagnola - con proprio prot. 3852 del 23 gennaio 2008.
- Considerata pertanto l'opportunità di disporre a che i soggetti interessati provvedano allo sfalcio delle aree di proprietà e/o in uso, infestate dall'Ambrosia Artemisifolia, al fine di limitarne la diffusione sul territorio comunale.
- Visto l'art. 50 - comma 5 - del D.lgs. 267/2000, relativamente alle competenze del Sindaco in materia igienico-sanitaria.

## ORDINA

1. Ai proprietari e/o conduttori di appezzamenti agricoli non coltivati, nonché ai proprietari di aree incolte in genere, pubbliche o private, di provvedere allo sfalcio delle aree di propria competenza, secondo le seguenti scadenze:

- I° sfalcio: terza decade di giugno;
- II° sfalcio: terza decade di luglio;
- III° sfalcio: terza decade di agosto.


## DISPONE

- Il Comando di Polizia Municipale è incaricato di far osservare il presente provvedimento.
- Che il presente atto sia pubblicato all'Albo Pretorio di questo comune per il periodo previsto dalla normativa vigente.
- Per violazioni e/o inosservanze alle disposizioni del presente provvedimento si procederà ai sensi di legge.

## INFORMA

- Che ai sensi dell'art. 3 comma 4) della Legge 7 agosto 1990, n. 241, integrata dalla L. 11 febbraio 2005 n. 15, avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. entro giorni 60 dalla notifica, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro gg. 120.
- Che, ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, integrata dalla L. 11 febbraio 2005 n. 15, il responsabile del presente procedimento è l'Arch. Sandro Borzone - Dirigente.

**VISTO: IL DIRIGENTE**  
(Arch Sandro Borzone)



**IL SINDACO**  
(Prof. Agostino Gay)

